

del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli relativa all'adattamento, in seguito all'allargamento dell'Unione europea, degli allegati 1 e 2

Il Comitato misto,

visto l'Accordo tra la Comunità europea
(in seguito «CE»), da un lato,

e la Confederazione Svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli (in seguito «l'Accordo»),
in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) L'Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002; due dei suoi allegati, ossia l'allegato 1 e l'allegato 2, riguardano le concessioni commerciali bilaterali concesse dalle Parti.

(2) Il 1° maggio 2004 si è realizzato l'allargamento dell'Unione europea con l'adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca.

(3) Al vertice UE-Svizzera del 19 maggio 2004 le Parti hanno convenuto di adattare le concessioni commerciali bilaterali in base al principio secondo il quale è opportuno che nella sostanza i flussi commerciali corrispondenti alle preferenze concesse nel quadro degli accordi bilaterali tra i nuovi Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera siano reciprocamente mantenuti con effetto dalla data dell'allargamento dell'UE.

(4) Le Parti hanno adottato, su base autonoma e transitoria, misure intese a garantire la continuità dei flussi commerciali dal 1° maggio 2004,

decide:

Art. 1

L'allegato 1 e l'allegato 2 dell'Accordo sono sostituiti rispettivamente dall'allegato 1 e dall'allegato 2 della presente decisione.

Art. 2

La Confederazione Svizzera conferma che le esportazioni svizzere di bovini verso la Comunità europea rispetteranno il sistema di identificazione e di registrazione di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore ... il

Firmato a Bruxelles, il

Per il
Comitato misto per l'agricoltura

I capi delegazione:

Il capo della delegazione
della Comunità europea

Il capo della
delegazione svizzera

Il segretario del Comitato misto
per l'agricoltura

Concessioni della Svizzera

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffali, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0101 90 95	Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)	0	100 capi
0207 14 81	Petti di galli e di galline, congelati	15	2 000
0207 14 91	Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15	1 200
0207 27 81	Petti di tacchini e di tacchine, congelati	15	800
0207 27 91	Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15	600
0207 33 11	Anatre, intere, congelate	15	700
0207 34 00	Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone, freschi o refrigerati	9,5	20
0207 36 91	Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone, congelati (esclusi i fegati grassi)	15	100
0208 10 00	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate	11	1 700
0208 90 10	Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)	0	100
ex 0210 11 91	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati	esente	1 000 ⁽¹⁾
ex 0210 19 91	Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati	esente	
0210 20 10	Carni secche della specie bovina	esente	200 ⁽²⁾
ex 0407 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	47	150
ex 0409 00 00	Miele naturale di acacia	8	200
ex 0409 00 00	Miele naturale diverso da quello di acacia	26	50
0602 10 00	Talee senza radici e marze	esente	illimitato ⁽³⁾
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	

Comitato misto per l'agricoltura sul commercio di prodotti agricoli:
adattamento, in seguito all'allargamento dell'UE, degli allegati 1 e 2

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0602 20 11	– innestati, con radici nude		
0602 20 19	– innestati, con zolla		
0602 20 21	– non innestati, con radici nude		
0602 20 29	– non innestati, con zolla		
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	(3)
0602 20 31	– innestati, con radici nude		
0602 20 39	– innestati, con zolla		
0602 20 41	– non innestati, con radici nude		
0602 20 49	– non innestati, con zolla		
	Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:	esente	illimitato
0602 20 51	– con radici nude		
0602 20 59	– altri		
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:		
0602 20 71	– di frutta a granella		
0602 20 72	– di frutta a nocciolo	esente	(3)
0602 20 79	– altri	esente	illimitato
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:		
0602 20 81	– di frutta a granella		
0602 20 82	– di frutta a nocciolo	esente	(3)
0602 20 89	– altri	esente	illimitato
0602 30 00	Rododendri e azalee, anche innestati	esente	illimitato
	Rosai, anche innestati:	esente	illimitato
0602 40 10	– rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici		
	– altri:		
0602 40 91	– con radici nude		
0602 40 99	– altri, con zolla		
	Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio):	esente	illimitato
0602 90 11	– piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli		
0602 90 12	– bianco di funghi (micelio)		
0602 90 19	– altri		
	Altre piante vive (comprese le loro radici)	esente	illimitato
0602 90 91	– con radici nude		
0602 90 99	– altre, con zolla		
0603 10 31	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre	esente	1 000
0603 10 41	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre		
	Fiori e boccioli di fiori (diversi dai garofani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre		

Comitato misto per l'agricoltura sul commercio di prodotti agricoli:
adattamento, in seguito all'allargamento dell'UE, degli allegati 1 e 2

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0603 10 51	– legnosi		
0603 10 59	– altri		
0603 10 71	Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile	esente	illimitato
	Fiori e boccioli di fiori (diversi dai tulipani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:	esente	illimitato
0603 10 91	– legnosi		
0603 10 99	– altri		
	Pomodori, freschi o refrigerati:	esente	10 000
	– pomodori ciliegia (cherry):		
0702 00 10	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– pomodori peretti (di forma allungata):		
0702 00 20	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì):		
0702 00 30	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– altri:		
0702 00 90	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	Lattuga iceberg, senza corona:	esente	2 000
0705 11 11	– dal 1° gennaio alla fine di febbraio		
	Cicorie Witloof, fresche o refrigerate:	esente	2 000
0705 21 10	– dal 21 maggio al 30 settembre		
0707 00 30	Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile	5	100
0707 00 31	Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre	5	100
0707 00 50	Cetriolini, freschi o refrigerati	3,5	300
	Melanzane, fresche o refrigerate:	esente	1 000
0709 30 10	– dal 16 ottobre al 31 maggio		
0709 51 00	Funghi, freschi o refrigerati, del genere	esente	illimitato
0709 59 00	<i>Agaricus</i> o altri, esclusi i tartufi		
	Peperoni, freschi o refrigerati:	2,5	illimitato
0709 60 11	– dal 1° novembre al 31 marzo		
0709 60 12	Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre	5	1 300
	Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate:	esente	2 000
0709 90 50	– dal 31 ottobre al 19 aprile		
ex 0710 80 90	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato

Comitato misto per l'agricoltura sul commercio di prodotti agricoli:
adattamento, in seguito all'allargamento dell'UE, degli allegati 1 e 2

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0711 90 00	Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	0	150
0712 20 00	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	0	100
0713 10 11	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali	ribasso di 0,90	1 000
0713 10 19	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l'alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)	0	1 000
0802 21 90	Nocciole (<i>Corylus spp.</i>), fresche o secche: – con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli	esente	illimitato
0802 22 90	– sgusciate, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli		
ex 0802 90 90	Pinoli, freschi o secchi	esente	illimitato
0805 10 00	Arance, fresche o secche	esente	illimitato
0805 20 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi	esente	illimitato
0807 11 00	Cocomeri, freschi	esente	illimitato
0807 19 00	Meloni, freschi, diversi dai cocomeri	esente	illimitato
0809 10 11	Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: – dal 1° settembre al 30 giugno	esente	2 000
0809 10 91	In altro imballaggio: – dal 1° settembre al 30 giugno		
0809 40 13	Prugne, fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre	0	600
0810 10 10	Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio	esente	10 000
0810 10 11	Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto	0	200
0810 20 11	Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre	0	250
0810 50 00	Kiwi, freschi	esente	illimitato
ex 0811 10 00	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinate alla lavorazione a scopi industriali	10	1 000

Comitato misto per l'agricoltura sul commercio di prodotti agricoli:
adattamento, in seguito all'allargamento dell'UE, degli allegati 1 e 2

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 0811 10 00	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinate alla lavorazione a scopi industriali	10	1 000
ex 0811 20 90	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinati alla lavorazione a scopi industriali	10	1 000
0811 90 10	Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0	200
0811 90 90	Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)	0	1 000
0904 20 90	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lavorati	0	150
0910 20 00	Zafferano	esente	illimitato
1001 90 40	Frumento (grano) e frumento segalato (escluso il frumento [grano] duro), denaturati, per l'alimentazione di animali	ribasso di 0,60	50 000
1005 90 30	Granturco per l'alimentazione di animali	ribasso di 0,50	13 000
	Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione di animali:		
1509 10 91	– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60,60 ⁽⁴⁾	illimitato
1509 10 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86,70 ⁽⁴⁾	illimitato
	Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione di animali:		
	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione di animali:		
1509 90 91	– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60,60 ⁽⁴⁾	illimitato
1509 90 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86,70 ⁽⁴⁾	illimitato
	Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:		
2002 10 10	– in recipienti eccedenti 5 kg	2,50	illimitato
2002 10 20	– in recipienti non eccedenti 5 kg	4,50	illimitato

Comitato misto per l'agricoltura sul commercio di prodotti agricoli:
adattamento, in seguito all'allargamento dell'UE, degli allegati 1 e 2

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:		
2002 90 10	– in recipienti eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2002 90 21	Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori:	esente	illimitato
2002 90 29	– in recipienti non eccedenti 5 kg		
2003 10 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	0	1 700
	Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
ex 2004 90 18	– in recipienti eccedenti 5 kg	17,5	illimitato
ex 2004 90 49	– in recipienti non eccedenti 5 kg	24,5	illimitato
	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	esente	illimitato
2005 60 10	– in recipienti eccedenti 5 kg		
2005 60 90	– in recipienti non eccedenti 5 kg		
	Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006:	esenti	illimitato
2005 70 10	– in recipienti eccedenti 5 kg		
2005 70 90	– in recipienti non eccedenti 5 kg		
	Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006		
ex 2005 90 11	– in recipienti eccedenti 5 kg	17,5	illimitato
ex 2005 90 40	– in recipienti non eccedenti 5 kg	24,5	illimitato
2008 30 90	Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove	esente	illimitato
2008 50 10	Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	10	illimitato

Comitato misto per l'agricoltura sul commercio di prodotti agricoli:
adattamento, in seguito all'allargamento dell'UE, degli allegati 1 e 2

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
2008 50 90	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	15	illimitato
2008 70 10	Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
2008 70 90	Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
ex 2009 30 19	Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole: – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	6	illimitato
ex 2009 30 20	– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14	illimitato
	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità:		
2204 21 50	– non eccedente 2 l ⁽⁵⁾	8,5	illimitato
2204 29 50	– eccedente 2 l ⁽⁵⁾	8,5	illimitato
ex 2204 21 50	Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁽⁶⁾	esente	1 000 hl
ex 2204 21 21	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁽⁷⁾	esente	500 hl
	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁽⁷⁾ , con titolo alcolometrico volumico:		
ex 2204 29 21	– eccedente 13 % vol.		
ex 2204 29 22	– non eccedente 13 % vol		

- (1) Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.
- (2) Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.
- (3) Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.
- (4) Ivi compreso il contributo al Fondo di garanzia per il magazzinaggio obbligatorio.
- (5) Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 dell'Accordo.
- (6) Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese (Oporto) che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (7) Descrizione: per «retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Concessioni della Comunità

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffali, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0102 90 41	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg	0	4600 capi
0102 90 49			
0102 90 51			
0102 90 59			
0102 90 61			
0102 90 69			
0102 90 71			
0102 90 79			
ex 0210 20 90	Carni della specie bovina, disossate, secche	esente	1200
ex 0401 30	Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	esente	2000
0403 10	Iogurt		
ex 0402 29 11	Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ⁽¹⁾	43,8	illimitato
0404 90 83			
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	esente	illimitato
0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	esente	illimitato
0701 10 00	Patate, da semina, fresche o refrigerate	esente	4000
0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati	esente ⁽²⁾	1000
0703 10 19	Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi	esente	5000
0703 90 00	agliacei, freschi o refrigerati		
0704 10	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i> , esclusi i cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	esente	5500
0704 90			
0705 11	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie	esente	3000
0705 19 00	(<i>Cichorium spp.</i>), compresa la cicoria		
0705 21 00	Witloof (<i>Cichorium intybus var. foliosum</i>),		
0705 29 00	fresche o refrigerate		
0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	esente	5000
0706 90 10	Barbabetola da insalata, salsefrica,	esente	3000
0706 90 90	sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, escluso il rafano (<i>Cochlearia armoracia</i>), freschi o refrigerati		

Comitato misto per l'agricoltura sul commercio di prodotti agricoli:
adattamento, in seguito all'allargamento dell'UE, degli allegati 1 e 2

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esente ⁽²⁾	1000
0708 20	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>), freschi o refrigerati	esente	1000
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	esente	500
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-ropa, freschi o refrigerati	esente	500
0709 51	Funghi, freschi o refrigerati	esente	illimitato
0709 52 00	Tartufi, freschi o refrigerati	esente	illimitato
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	esente	1000
0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe e dalle cicorie, fresche o refrigerate	esente	1000
0709 90 50	Finocchi, freschi o refrigerati	esente	1000
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esente ⁽²⁾	1000
0709 90 90	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati	esente	1000
0710 80 61	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato
0712 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi	esente	illimitato
ex 0808 10 20	Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche	esente ⁽²⁾	3000
ex 0808 10 50			
ex 0808 10 90			
0808 20	Pere e cotogne, fresche	esente ⁽²⁾	3000
0809 10 00	Albicocche, fresche	esente ⁽²⁾	500
0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide, fresche	esente ⁽²⁾	1500 ⁽³⁾
0809 40	Prugne e prugne, fresche	esente ⁽²⁾	1000
0810 20 10	Lamponi, freschi	esente	100
0810 20 90	More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche	esente	100
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane	esente	5
1106 30 90	Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8	esente	illimitato
ex 2002 90 90	Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
2003 90 00	Funghi, esclusi quelli del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	esente	illimitato
0710 10 00	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate	esente	3000

Comitato misto per l'agricoltura sul commercio di prodotti agricoli:
adattamento, in seguito all'allargamento dell'UE, degli allegati 1 e 2

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
2004 10 10 2004 10 99	Patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le farine, i semolini e i fiocchi		
2005 20 80	Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate		
ex 2005 90	Polveri preparate di ortaggi o legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2008 30	Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2008 40	Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2008 50	Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
2008 60	Ciliege, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	500
ex 0811 90 19 ex 0811 90 39	Ciliege, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		
0811 90 80	Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		
ex 2008 70	Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2008 80	Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2008 99	Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2009 19	Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 20	Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato

Comitato misto per l'agricoltura sul commercio di prodotti agricoli:
adattamento, in seguito all'allargamento dell'UE, degli allegati 1 e 2

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 2009 30	Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 40	Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 70	Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 80	Polveri di succhi di pera, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 80	Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato

(1) Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(2) Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

(3) Comprese le 1 000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

(4) Si veda la Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

Comitato misto per l'agricoltura sul commercio di prodotti agricoli:
adattamento, in seguito all'allargamento dell'UE, degli allegati 1 e 2
